



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 54

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE "EX CASA DEL FASCIO" DESTINATO A SPAZIO POLIVALENTE, SITO IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI, VIA G. PEPOLI N. 1.- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.

Addì **QUATTRO MAGGIO DUEMILADICIASSETTE**, alle ore **16:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Presente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Assente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Assente

Assiste il **Segretario Comunale Dott. Mita Massimiliano**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:
**CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE "EX CASA DEL FASCIO" DESTINATO A
SPAZIO POLIVALENTE, SITO IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI, VIA G. PEPOLI N.
1.- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale nr 45/2013, avente ad oggetto *“Istituzione "Unione Dei Comuni Dell'appennino Bolognese": Approvazione Statuto Ed Atto Costitutivo”*;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese n. 09/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni Di Castel D'Aiano, Castel Di Casio, Castiglione Dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val Di Sambro, Vergato e l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese per il conferimento all'Unione delle funzioni di promozione culturale e turistica;
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 3/2015 è stata costituita l'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ed approvato il relativo Regolamento di funzionamento;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 13/2015 sono state assegnate la funzioni all'Istituzione stessa e ne è stata approvata la dotazione organica nonché i progetti organizzativi funzionali per assicurarne la funzionalità;

Premesso:

- Che nell'ambito del progetto organizzativo funzionale relativo al Servizio Associato di promozione turistica e culturale si prevede espressamente la possibilità di affidare anche la gestione associata ed il coordinamento delle strutture e degli istituti culturali di proprietà dei singoli Comuni, nonché degli impianti ricreativi e sportivi, anche attraverso l'implementazione di specifici progetti e attività con i singoli Comuni aderenti;
- Che il Comune di Castiglione dei Pepoli è proprietario del fabbricato “ex Casa del Fascio”, via G. Pepoli n.1, censito nel vigente catasto fabbricati del Comune di Castiglione dei Pepoli al foglio 28, mappale 369, con destinazione “G3” nel PRG vigente;
- Che questa Amministrazione Comunale ha manifestato l'intendimento di concedere in uso all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e per essa a beneficio di tutti i Comuni aderenti alla stessa, l'immobile sito in Castiglione dei Pepoli denominato ex casa del fascio e sito in via G. Pepoli n.1, da destinare a struttura pubblica polifunzionale quale centro di aggregazione per il tempo libero, luogo per lo svolgimento di servizi culturali, nonché sede di associazioni locali che svolgano attività di solidarietà e di promozione locale senza scopo di lucro;
- Che la realizzazione del progetto presuppone il recupero funzionale integrale del predetto fabbricato;

Dato atto:

- Che l'intervento risulta candidabile all'interno dell'operazione 7.4.02 "Strutture per Servizi pubblici" PSR 2014-2020, per il raggiungimento degli obiettivi della Focus Area P6B "stimolare lo sviluppo delle zone rurali" e risponde al fabbisogno F24 "mantenere la qualità di vita ed i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici" identificato nel PSR;

- Che l'intero territorio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese rientra nelle Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D del PSR);
- Che con deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni del 02/05/2017 è stato approvato il presente schema di concessione d'uso del suddetto edificio a favore dell'Unione dei Comuni, con assegnazione in gestione all'Istituzione Servizi sociali, educativi e culturali quale organismo strumentale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, da destinare a struttura pubblica polifunzionale quale centro di aggregazione per il tempo libero, luogo per lo svolgimento di servizi culturali, nonché sede di associazioni locali che svolgano attività di solidarietà e di promozione locale senza scopo di lucro, previo integrale recupero funzionale dell'immobile;
- Che il canone di concessione, determinato tenendo conto dei parametri e dei fattori produttivi e remunerativi, viene stabilito nella misura di euro 10.000,00 annui e potrà essere oggetto di revisione annuale, in relazione al mutare delle condizioni relative ai fattori produttivi previsti e remunerati, con specifico riferimento alle disposizioni normative regionali e alle tipologie di servizio previste dai contratti di servizio stipulati con la committenza pubblica distrettuale e conseguente remunerazione del servizio;

Visto l'allegato schema di concessione d'uso, che regola i rapporti fra le parti, e ritenuto necessario procedere alla sua approvazione;

Visto l'art. 48 del T.U.E.L., come da D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;


Visto l'art. 20 dello Statuto Comunale;

Acquisiti, in base all'art. 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con Voti Unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **Di Approvare**, per le motivazioni evidenziate in premessa, la concessione in uso del fabbricato delle ex Casa del Fascio, via G. Pepoli n.1, censito nel vigente catasto fabbricati del Comune di Castiglione dei Pepoli al foglio 28, mappale 369 per la durata di anni dodici (12) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima;
2. **Di Approvare** lo schema dell'atto di concessione in uso allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. **Di Mandare** copia della presente all'Area Territorio e Sviluppo ed in particolare al responsabile di area per la firma dell'atto concessorio in nome e per conto di questo Comune (a ciò espressamente autorizzato) con facoltà di inserire clausole d'uso e di correggere errori materiali;
4. **Di Dichiarare** il presente atto *Immediatamente eseguibile* a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.



*CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO*

CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÁ DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI DENOMINATO "EX CASA DEL FASCIO" DESTINATO A SPAZIO POLIVALENTE, SITO IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI, VIA G. PEPOLI N. 1.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno (.....) del mese di maggio presso la Sede dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge;

T R A

il COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (C.F. 80014510376, P.Iva 00702191206), con sede in Piazza Marconi n. 1, rappresentato dal Geom. Alessandro Aldrovandi, nato a San Benedetto Val di Sambro (BO) il 10 luglio 1961, domiciliato per la carica presso il Palazzo Municipale, Responsabile dell'Area Territorio e Sviluppo del Comune di Castiglione dei Pepoli come da decreto sindacale n. 04 del 28 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Comunale;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE (C.F. 91362080375, P.Iva 03346851201), con sede in Vergato (BO), Piazza della Pace 4, rappresentata dal dott. Pieter Jan Messinò, nato a Vergato il 10 aprile 1972, in qualità di Direttore, come da provvedimento Presidenziale prot. nr. 7193/2015 del 1° giugno 2015, in esecuzione della

deliberazione di Giunta dell'Unione n. del ;

P R E M E S S O

CHE con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese n. 09/2014 è stata approvata la convenzione tra i Comuni Di Castel D'aiano, Castel Di Casio, Castiglione Dei Pepoli, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto Val Di Sambro, Vergato e l'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese per il conferimento all'Unione delle funzioni di promozione culturale e turistica;

CHE con deliberazione di Consiglio dell'Unione nr. 3/2015 è stata costituita l'Istituzione Servizi Sociali Educativi e Culturali dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese ed approvato il relativo Regolamento di funzionamento;

CHE con deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 13/2015 sono state assegnate la funzioni all'Istituzione stessa e ne è stata approvata la dotazione organica nonché i progetti organizzativi funzionali per assicurarne la funzionalità;

CHE nell'ambito del progetto organizzativo funzionale relativo al Servizio Associato di promozione turistica e culturale si prevede espressamente la possibilità di affidare anche la gestione associata ed il coordinamento delle strutture e degli istituti culturali di proprietà dei singoli Comuni, nonché degli impianti ricreativi e sportivi, anche attraverso l'implementazione di specifici progetti e attività con i singoli Comuni aderenti;

CHE il Comune di Castiglione dei Pepoli ha manifestato l'intendimento di concedere in uso all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e per essa a beneficio di tutti i Comuni aderenti alla stessa, l'immobile sito in Castiglione dei Pepoli denominato ex casa del fascio e sito in via G. Pepoli n.1, da destinare a struttura pubblica polifunzionale quale centro di aggregazione per il tempo libero, luogo per lo svolgimento di servizi culturali, nonché sede di associazioni locali che svolgano attività di solidarietà e di promozione locale senza scopo di lucro;

CHE la realizzazione del progetto presuppone il recupero funzionale integrale del predetto fabbricato;

CHE l'intervento risulta candidabile all'interno dell'operazione 7.4.02 "Strutture per Servizi pubblici" PSR 2014-2020, per il raggiungimento degli obiettivi della Focus Area

P6B "stimolare lo sviluppo delle zone rurali" e risponde al fabbisogno F24 "mantenere la qualità di vita ed i servizi per fronteggiare i mutamenti demografici" identificato nel PSR;

CHE l'intero territorio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese rientra nelle Aree rurali con problemi di sviluppo (zone D del PSR);

CHE con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni nr e con deliberazione di Giunta Comunale n..... del è stato approvato il presente schema di concessione d'uso del suddetto edificio a favore dell'Unione dei Comuni, con assegnazione in gestione all'Istituzione Servizi sociali, educativi e culturali quale organismo strumentale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, da destinare a struttura pubblica polifunzionale quale centro di aggregazione per il tempo libero, luogo per lo svolgimento di servizi culturali, nonché sede di associazioni locali che svolgano attività di solidarietà e di promozione locale senza scopo di lucro, previo integrale recupero funzionale dell'immobile;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE CONVENGONO

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Castiglione dei Pepoli (d'ora innanzi concedente), quale Ente proprietario concede in uso, per la durata di anni dodici (12) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto (LR 15/1997 art. 19), il fabbricato posto in Castiglione dei Pepoli, via G. Pepoli n. 1, contraddistinto al NCEU al Foglio 28 Mapp. 369, all'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese e per essa all'Istituzione Servizi sociali, educativi e culturali quale organismo strumentale della stessa (d'ora innanzi concessionario), da destinare a struttura polifunzionale per scopi pubblici e collettivi di valorizzazione territoriale e segnatamente quale centro di aggregazione per il tempo libero, luogo per lo svolgimento di servizi culturali, nonché sede di associazioni locali che svolgano attività di solidarietà e di promozione locale senza scopo di lucro. Tali attività saranno svolte nell'ambito delle politiche di promozione culturale dell'Unione, come definite dalla Giunta della stessa e dal CDA dell'Istituzione, e quindi a beneficio e a servizio di tutti i Comuni aderenti alla stessa.

Vengono inoltre concessi in uso gli arredi, le attrezzature ed i beni strumentali funzionali ad assicurare la destinazione dell'immobile per gli scopi e le attività convenute, di proprietà del Comune concedente o che lo stesso acquisirà nel corso della validità del presente atto a supporto delle attività cui l'immobile è destinato, come risultanti dall'inventario conservato agli atti d'ufficio e/o dai singoli atti di acquisizione successivi, sottoscritti dalle parti.

L'immobile è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Le parti si danno reciprocamente atto che l'immobile e la relativa area di pertinenza necessitano di un integrale intervento di recupero funzionale, come da studio preliminare di fattibilità redatto dal Comune di Castiglione dei Pepoli, di cui le parti dichiarano di aver preso espressa visione.

L'Unione, e per essa l'Istituzione, si impegna a candidare il progetto all'interno dell'operazione 7.4.02 "Strutture per Servizi pubblici" PSR 2014-2020, o a individuare ulteriori linee di finanziamento per la realizzazione dell'intervento di recupero funzionale integrale dell'immobile, nonché a gestire le relative procedure. Il concedente, da parte sua, si impegna a sostenere tutte le spese funzionali ad assicurare l'idoneità del bene alla destinazione convenuta, con riferimento in particolare alle attrezzature, ai beni mobili ed agli arredi. Per lo svolgimento della attività necessarie alla realizzazione del progetto di recupero l'Istituzione dovrà attenersi alle indicazioni formulate dal Comune proprietario, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche. Lo svolgimento delle funzioni tecniche e delle attività per la realizzazione dell'intervento potranno essere affidate, con apposito atto di intesa, alla struttura tecnica del Comune concedente.

Art. 2 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

L'Unione, e per essa l'Istituzione, si obbliga ad utilizzare l'immobile nel rispetto della destinazione specifica convenuta con il Comune concedente, ovvero quale struttura pubblica polifunzionale che funga da centro di aggregazione per il tempo libero, da luogo per lo svolgimento di servizi culturali, nonché da sede di associazioni locali che svolgano attività di solidarietà e di promozione locale senza scopo di lucro. L'immobile non potrà

essere destinato allo svolgimento di attività economiche generatrici di entrate nette. Eventuali entrate correlate alle attività artistiche, culturali o ricreative che si svolgeranno all'interno dell'immobile dovranno essere reimpiegate per la manutenzione e la gestione dello stesso, ivi comprese le utenze. Il Comune concedente potrà prevedere l'erogazione di contributi specifici a sostegno delle attività a cui l'immobile è destinato. L'Istituzione potrà concedere a terzi la gestione dell'immobile, o di parti di esso, nel rispetto della destinazione specifica dello stesso e dei vincoli sopra individuati, salva sola la necessità di selezionare il gestore terzo nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali sugli appalti di servizi applicabili. L'individuazione delle associazioni locali che troveranno sede in alcuni locali dell'immobile, qualora non già disposta dal Comune concedente, dovrà comunque avvenire di concerto con lo stesso e nel rispetto dei vincoli di destinazione del presente accordo.

L'affidamento a soggetti terzi dovrà essere comunque preventivamente autorizzato dal Comune e terminerà in ogni caso con la cessazione della presente concessione.

Art. 3 – PRESCRIZIONI

Il concessionario o i sub-concessionari terzi gestori sono unici responsabili, di fronte al Comune, degli eventuali inconvenienti che il Comune medesimo avesse a rilevare in conseguenza dell'attività svolta.

Il concessionario o i sub-concessionari terzi gestori sono tenuti al rigoroso rispetto delle norme di legge o regolamenti in ordine all'uso della struttura e delle norme di sicurezza sulla prevenzione degli infortuni, delle norme igienico-sanitarie e di tutte quelle che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civili o penali delle quali resterà l'unica responsabile.

Art. 4 - OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario o i sub-concessionari terzi gestori si obbligano ad utilizzare l'immobile e le attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia, manlevando il Comune di

Castiglione dei Pepoli da ogni e qualsivoglia responsabilità che dovesse derivare a persone e cose dall'uso medesimo, con obbligo di custodia e di ripristino dei beni allo stato in cui gli sono stati consegnati.

Il concessionario o i sub-concessionari terzi gestori dovranno restituire l'immobile al Comune nello stato medesimo in cui lo hanno ricevuto salvo il solo deterioramento o il consumo derivante dall'uso.

Sono a carico del concessionario o dei sub-concessionari terzi gestori le spese di manutenzione ordinaria relative all'immobile, così come le spese generali per le utenze di energia elettrica, acqua, telefono, riscaldamento e quant'altro necessario per la conduzione del bene e lo svolgimento delle attività, ivi compresa la manutenzione ordinaria delle attrezzature e dei beni mobili avuti in concessione.

Le attrezzature allo scadere verranno restituite al Comune nella stessa quantità indicata nell'inventario e funzionanti sotto ogni aspetto, salvo il naturale degrado.

A fronte della concessione in uso dell'immobile il concessionario riconoscerà al Comune di Castiglione dei Pepoli un canone concessorio d'uso pari a euro 10.000,00 annui.

Il predetto canone, potrà essere oggetto di revisione annuale, in relazione alle finalità collettive ed agli scopi pubblici delle attività di valorizzazione territoriale a cui l'immobile è destinato.

Il canone verrà liquidato annualmente previa presentazione da parte del Comune concedente di apposita fattura.

Art. 5 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria relative all'immobile, nonché la garanzia in ordine ad eventuali vizi o difetti di origine dei beni concessi, rispetto alla destinazione funzionale d'utilizzo. Sono inoltre a carico del Comune gli interventi funzionali ad assicurare la conformità dei beni concessi in uso allo svolgimento delle attività cui l'immobile è destinato, ivi comprese le attrezzature, gli arredi ed i beni mobili

richiesti, secondo gli standard e le prescrizioni normative vigenti, segnatamente in materia urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza e di rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, anche ai fini dell'eventuale ottenimento, ove necessario da parte del concessionario, dei relativi titoli abilitanti, rilasciati da enti terzi. Il Comune provvede, su richiesta del concessionario, a trasmettere copia di tutta la documentazione attestante la conformità delle attrezzature e dei beni concessi e dei relativi impianti.

Art. 6 - RESPONSABILITA'

Grava sul concessionario o sui sub-concessionari terzi gestori ogni responsabilità sia civile che penale, circa qualsiasi evento dannoso, compreso ovviamente l'evento doloso, con esclusione di fatti o eventi causati da forza maggiore, a cose e persone, che possa verificarsi nella concessione dei beni di cui al presente atto.

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità ed onere derivante dall'utilizzo dei beni avuti in concessione, con esclusione dei vizi di costruzione o dei difetti di manutenzione.

A copertura dei rischi il concessionario o i sub-concessionari terzi gestori sono tenuti a stipulare e a mantenere in essere per tutta la durata della concessione polizza assicurativa presso una Compagnia assicuratrice di primaria importanza e con massimale adeguato, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose (incluso fra i terzi il Comune di Castiglione dei Pepoli).

Il Comune concedente garantisce per converso la stipula di adeguata polizza assicurativa presso una Compagnia assicuratrice di primaria importanza e con massimale adeguato, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose imputabili alla struttura (incluso fra i terzi il concessionario).

Art. 7 - DURATA, CARATTERISTICHE E CESSAZIONE DELLA GESTIONE

La durata del presente atto concessorio è definita in anni 12 (dodici) decorrenti dalla data

di sottoscrizione. Al termine del periodo di validità il presente atto non potrà essere oggetto di rinnovo tacito.

In caso di mancato perfezionamento degli interventi per l'integrale recupero funzionale dell'immobile, anche a causa del mancato accesso ad adeguate linee di finanziamento, le parti potranno, consensualmente e con semplice scambio di corrispondenza sottoscritta per accettazione, sciogliere il presente accordo.

L'ipotesi di mutamento di destinazione dell'uso dell'immobile produrrà *ipso iure* la decadenza della concessione per colpa del Concessionario. Qualora il Concessionario contravvenga agli obblighi assunti, il Comune, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente atto.

Art. 8 - CONTROLLI

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare periodici o saltuari controlli per verificare il completo rispetto di tutte le norme contenute nel presente contratto, nonché di tutti gli impegni ed obblighi assunti e di legge per mezzo dei competenti Uffici Comunali i quali hanno la facoltà di libero accesso alla struttura in qualunque momento.

Art. 9 - DISCIPLINA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti che disciplinano la materia.

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente atto è competente il Foro di Bologna.

Art. 11 – SPESE

Il presente atto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese sono a carico della parte che vi fa richiesta.

Art. 12 – AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI PERSONALI

Con il presente atto le parti autorizzano reciprocamente l'utilizzo dei propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente atto o con lo svolgimento delle relative attività, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

P. L'ISTITUZIONE SERVIZI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI DELL'UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

IL DIRETTORE

Dott. Pieter J. Messinò

P. IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 54 /GC del 04/05/2017

avente ad oggetto: **CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE "EX CASA DEL FASCIO" DESTINATO A SPAZIO POLIVALENTE, SITO IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI, VIA G. PEPOLI N. 1.- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA

(Aldrovandi Alessandro)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Antonelli Denise)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 54 del 04/05/2017

OGGETTO:

CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE "EX CASA DEL FASCIO" DESTINATO A SPAZIO POLIVALENTE, SITO IN CASTIGLIONE DEI PEPOLI, VIA G. PEPOLI N. 1.- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
Dott. FABBRI MAURIZIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MITA MASSIMILIANO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).